

*Firenze, 15 Gennaio 2019*



ORDINE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI  
DI FIRENZE



Fondazione  
dei Dottori  
Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di Firenze

# Le opportunità in materia di Sovraindebitamento offerte dalla Legge di Bilancio 2019 e dal decreto fiscale DL. 119/2018 conv. con L. 136/2018

1

Relatore – Dott. Nicola Pierpaoli

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – artt. 3 e 5

2

- La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito consegnati agli Agenti della Riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017.

**Nozione di carichi affidati dall'1.1.2000 al 31.12.2017:**

Rileva l'affidamento del carico, non bisogna quindi considerare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

Nel caso degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (artt. 29 e 30 del DL 78/2010), invece, occorre considerare la data, successiva alla notifica, di trasmissione del flusso di carico.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

3

- **La rottamazione è fruibile:**
- dai debitori che non hanno presentato domanda per le precedenti rottamazioni;
- dai debitori che avendo aderito alla rottamazione inizialmente prevista dall'art. 6 del DL 193/2016, inviando domanda entro il 21.4.2017, non hanno poi pagato una o più rate;
- dai debitori che, dopo esser stati riammessi alla rottamazione con domanda da presentare entro il 15.5.2018, non hanno, entro il 31.7.2018, pagato in unica soluzione le rate di pregressi piani di dilazione dei ruoli ex art. 19 del DPR 602/73, e, per questa ragione, in sostanza non hanno potuto riaccedere alla rottamazione.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – artt. 3 e 5

4

## ► **Ambito applicativo:**

Possono rientrare nella rottamazione, con le tassative esclusioni di seguito elencate, tutti i ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione.

Non si tratta solo di qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, canone RAI, ecc.), dei contributi INPS e dei premi INAIL, **ma di ogni entrata riscossa a mezzo ruolo.**

Anche i contributi dovuti alle Casse professionali rientrano nella rottamazione, nella misura in cui la riscossione sia affidata all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A.

Non rientrano nella rottamazione le entrate locali (IMU, TARSU, ecc.) e le altre entrate (ad esempio, contributi previdenziali) **se riscosse in proprio dagli enti creditori, o tramite affidamento ai propri concessionari locali** (es. SORIT, SORIS, Etc.).

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

5

## ➤ **Esclusioni dalla rottamazione:**

Non sono incluse nella rottamazione:

- le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell'Unione europea;
- i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
- le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e/o contributive e/o relative ai premi dovuti agli enti previdenziali (si pensi alle sanzioni Antitrust, CONSOB, Banca d'Italia, al lavoro nero, al riciclaggio, alle sanzioni valutarie e così via);
- le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada. Per queste ultime violazioni, la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute (vengono meno, però, anche le maggiorazioni previste dall'art. 27 co. 6 della L. 689/81).

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

6

## ► Benefici

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

- di qualsiasi sanzione amministrativa di natura tributaria o contributiva;
- degli interessi di mora ex art. 30 del DPR 602/73, quindi solo degli interessi applicati dall'Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento.

**Sono pertanto dovute le somme a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora.** Per fare un esempio, si pensi agli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73), irrogati negli avvisi di accertamento. Del pari, rimangono dovuti per intero gli aggi o compensi di riscossione, calcolati però sugli importi effettivamente da corrispondere (quindi non sulle sanzioni amministrative).

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

7

## ► Rottamazione parziale:

Il debitore potrà decidere quali carichi definire, anche in relazione al singolo atto, dunque alla singola cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

8

## ► Contenziosi in corso:

**La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione**, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza.

Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

In caso di udienze già fissate, può essere opportuno chiedere un rinvio ad un termine successivo al 30.4.2019, al fine di poter depositare la domanda di definizione necessaria per ottenere la sospensione del giudizio.

Nel caso in cui il giudizio sia sospeso ma la rottamazione non si perfezioni (si pensi al mancato pagamento degli importi), la parte che vi ha interesse deve presentare istanza di revoca della sospensione e di riattivazione del processo.



# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

9

## ► Procedura:

Per fruire dei benefici della rottamazione occorre presentare **apposita domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2019**, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

**Entro il 30.6.2019**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme da pagare, nonché quello delle singole rate, unitamente al giorno di scadenza.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

10

## ► **Effetti della domanda:**

Una volta presentata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione non può avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e ipoteche.

Rimangono però i fermi e le ipoteche già adottati alla data di presentazione della domanda; pertanto, se fosse già stata iscritta l'ipoteca esattoriale prima della presentazione della domanda, questa mantiene i suoi effetti e il titolo di prelazione.

Verosimilmente, dopo il pagamento della prima rata sarà possibile ottenere la sospensione del fermo, mediante richiesta all'esattore, come avvenuto per le pregresse rottamazioni.

Non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari già avviate, salvo ci sia stato un incanto con esito positivo.

A seguito di presentazione della domanda il pignoramento presso terzi non sembra poter proseguire.

Nel momento in cui si presenta la domanda, sono anche sospesi i termini di prescrizione e di decadenza relativi ai carichi definibili.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

11

## ► Effetti della domanda (segue):

Per effetto della domanda si è inoltre considerati adempienti, tra l'altro, ai fini del c.d. "**blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni**" (art. 48-bis del DPR 602/73). In conseguenza di ciò, si potranno riscuotere i crediti vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, che, ordinariamente, sono bloccati in presenza di ruoli e se di importo pari o superiore a 5.000,00 euro.

In sede di conversione del decreto, è stato inoltre espressamente previsto che la presentazione della domanda di rottamazione determina **il rilascio del DURC** ex art. 54 del DL 50/2017. Tale documento potrà essere annullato in caso di tardivo, insufficiente oppure omesso pagamento della totalità delle somme o di una rata del piano di dilazione.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

12

## ► **Procedura:**

Per fruire dei benefici della rottamazione occorre presentare apposita domanda all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, da inviare a pena di decadenza entro il 30.4.2019, con cui si indica la volontà di definire i ruoli indicati, di pagare in unica soluzione o a rate e ci si impegna a rinunciare ai contenziosi in corso.

- A questo punto, se la totalità delle somme è versata per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona.
- In sede di conversione del DL 119/2018, è stato previsto che il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

13

## ► Versamento degli importi

I versamenti degli importi dovuti per la rottamazione possono avvenire sia in unica soluzione sia dilazionalmente **sino ad un massimo di 5 anni, mediante diciotto rate scadenti le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2019 e il 30.11.2019; le altre, il 28.2, il 31.5, il 31.7 e il 30.11 di ogni anno.**

È anche possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2019.

**È esclusa la possibilità di eseguire i pagamenti in compensazione nel modello F24,** mediante crediti disponibili ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sugli importi dilazionati sono dovuti gli **interessi in misura pari al 2% annuo,** a decorrere dall'1.8.2019.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute per la rottamazione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate.

Il pagamento della totalità delle somme dovute per intero nel termine, oppure se le rate sono pagate nei termini e per l'esatto importo, la procedura si perfeziona.

**In sede di conversione del DL 119/2018, è stato previsto che il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.**

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

14

## ► **Somme già pagate in precedenza:**

La presenza di pagamenti parziali non osta alla rottamazione. In nessun caso, però, il contribuente ha diritto al rimborso delle somme già pagate. Quanto invece corrisposto a titolo di capitale e di interesse diverso da quello di mora e da dilazione dei ruoli, nonché a titolo di aggio e di rimborso delle spese di esecuzione, va invece scomputato dalle somme dovute per la rottamazione.

## ► **Mancato perfezionamento della rottamazione:**

**In caso di inadempimento viene meno lo stralcio** delle sanzioni, degli interessi di mora e della relativa quota di aggi.

In presenza di inadempimenti nei versamenti, tutto il carico residuo, detratto quanto già versato, può essere escusso, ed **è inibita una ulteriore dilazione dei ruoli.**

**I termini di decadenza e di prescrizione** per il recupero dei carichi di ruolo, che erano rimasti sospesi, **riprendono a decorrere.**

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

15

## ► Rottamazione dei ruoli (postergazione al 7.12.2018 delle rate scadenti a luglio, settembre, ottobre 2018 e ridilazione del debito)

Laddove per effetto delle pregresse rottamazioni dei ruoli, disciplinate dagli Artt. 6 del DL 193/2016 e 1 del DL 148/2017, il debitore non ha provveduto al pagamento delle rate da rottamazione scadenti nei mesi di luglio, settembre, ottobre 2018, **se vi hanno però provveduto, in unica soluzione, entro il 7.12.2018**, non decadono dalla rottamazione, e, **d'ufficio, possono ridilazionare il debito in 5 anni.**

Si tratta, in particolare:

- dei debitori che, avendo presentato domanda entro il 15.5.2018, per rottamare i ruoli del periodo 1.1.2017 - 30.9.2017, non hanno pagato una o più rate scadenti il 31.7.2018, il 30.9.2018, il 31.10.2018;
- dei debitori che, non avendo presentato domanda entro il 21.4.2017, sono stati riammessi con domanda da presentare entro il 15.5.2018, e di quelli che, pur avendo presentato domanda, sono stati esclusi per mancato pagamento delle rate su piani di dilazione precedenti scadenti a ottobre, novembre, dicembre 2016, ma poi riammessi con domanda da presentare entro il 15.5.2018, i quali avrebbero dovuto pagare la prima rata entro il 31.10.2018.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

16

**In questa ipotesi, non è necessaria alcuna istanza per essere riammessi alla rottamazione e fruire della dilazione del debito residuo in 5 anni:** l'Agenzia delle Entrate-Riscossione liquiderà i nuovi importi d'ufficio entro il 30.6.2019. Le rate sono 10 di pari importo, con scadenza 31.7 e 30.11 di ciascun anno a decorrere dall'anno 2019.

Il debitore può comunque scegliere di pagare il debito residuo in unica soluzione entro il 31.7.2019. Sugli importi ridilazionati si applica l'interesse in misura pari allo 0,3% annuo, calcolato a partire dall'1.8.2019.

Si rammenta che:

- **i debitori che**, per essere riammessi alla dilazione *ex art 1* del DL 148/2017, **avrebbero dovuto pagare, entro il 31.7.2018, in unica soluzione le rate su piani di dilazione precedenti scadute al 31.12.2016 ma non lo hanno fatto, possono accedere alla rottamazione ex art 3 del DL 119/2018** senza problemi, **presentando domanda entro il 30.4.2019;**
- **i debitori che**, nella domanda presentata entro il 15.5.2018, hanno optato per il pagamento in unica soluzione, **non sembra possano ridilazionare il debito.**



# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

17

- Con specifico riguardo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, l'art. 3 comma 15, prima parte, stabilisce che **sono ricompresi nella definizione agevolata i debiti che “rientrano nei PROCEDIMENTI INSTAURATI a seguito di istanza presentata dai debitori” ai sensi degli artt. 6 e ss. della L. n. 3/2012, “con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, CON LE MODALITÀ ED I TEMPI EVENTUALMENTE PREVISTI NEL DECRETO DI OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE”**.

La formulazione della disposizione, nel suo primo periodo, è del tutto simile a quella contenuta nell'art. 6 comma 9-bis del DL 193/2016, conv. L. 225/2016 (prima rottamazione).

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

18

- **Riemerge quindi il dubbio sul coordinamento temporale tra l'accesso alla procedura per il sovraindebitamento e quella della definizione agevolata** in considerazione dell'espressione utilizzata dal dettato normativo di “procedimenti instaurati”.
- L'espressione “procedimenti instaurati” di cui all'art. 6 comma 9-bis del DL 193/2016 è stata interpretata nel senso che, prima della domanda di definizione agevolata, l'istanza di ammissione alla procedura doveva essere stata presentata, dal debitore, ed inoltre notificata all'agente della riscossione (da parte dell'organismo di composizione). Vedi modello DA2.
- Non manca tuttavia chi da tale espressione ha ritenuto che ne discende che, al fine di aderire alla definizione agevolata nei termini di cui sopra, non sarebbe sufficiente l'istanza ex art. 8 della L. 3/2012, ma occorrerebbe anche il decreto di omologa esecutivo. Lascierebbe propendere verso questa soluzione sia l'art. 6 comma 9-ter del DL 193/2016, conv. L. 225/2016, sia il nuovo art. 3 comma 15, seconda parte, del DL 119/2018, i quali, infatti, rinviano espressamente alle modalità ed ai tempi previsti nel decreto di omologazione, ai fini del pagamento del debito.

# Rottamazione ter – DL.119/2018 – art. 3

19

► Varie ipotesi:

1. **la procedura da sovraindebitamento è stata già avviata**: i debiti oggetto di definizione agevolata che sono già stati inseriti nell'accordo saranno decurtati per un ammontare pari alle sanzioni ed interessi e **le modalità di pagamento e i tempi in esso previsti restano inalterati**.
2. **il debitore non ha ancora presentato la proposta di accordo, né l'istanza di definizione (i cui termini sono pendenti)**. In questo caso, le procedure dovrebbero essere pressoché avviate contestualmente: il debitore presenta una istanza ex art. 3 comma 1 del DL 119/2018 e, contestualmente, la proposta di accordo ex art. 7 della L. 3/2012, nella quale il debito oggetto della definizione sarà decurtato quanto a sanzioni ed interessi. Se il debitore ritiene che la procedura non possa essere avviata prima della scadenza del termine per l'invio della domanda di definizione agevolata, dovrà eventualmente prevedere nel piano il rispetto dei termini ordinari di pagamento.

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Ambito soggettivo di applicazione:

- possono in generale beneficiare del 'Saldo e Stralcio' le **persone fisiche** che presentano **un indice ISEE su base familiare non superiore ad Euro 20.000,00;**
- sono quindi esclusi i debiti delle **società, di persone o di capitali, e di altri enti;**

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Ambito oggettivo di applicazione

- la definizione è circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal **1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**;
- Relativamente ai debiti erariali sono definibili unicamente quelli da **omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** scaturenti dalle attività ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72;
- trattasi quindi **solo** di imposte sui redditi, IVA, IRAP, imposte sostitutive e ritenute fiscali;

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Ambito oggettivo di applicazione (segue):

- sono **inclusi** nella definizione anche i “**contributi dovuti dagli iscritti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'INPS, con esclusione di quelli richiesti con accertamento**” (a titolo esemplificativo rientrano nella definizione i contributi INPS spettanti alla Gestione Artigiani e Commercianti e alla Gestione Separata);
- sono invece **esclusi** dalla definizione gli importi che emergono:
  - ❖ da **atti impositivi**, quali **avvisi di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito d'imposta**;
  - ❖ dal **controllo formale della dichiarazione**, come le spese detraibili e gli oneri deducibili dal reddito complessivo non adeguatamente documentati (art. 36-ter del DPR 600/73);
  - ❖ gli omessi versamenti dei **contributi per lavoro dipendente**;
  - ❖ Gli omessi versamenti contributivi oggetto di accertamenti;

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Ambito oggettivo di applicazione (segue):

- rientrano nella definizione i **debiti a titolo di IRPEF** derivanti da un reddito dichiarato dalla società e **recepito dal socio nel quadro RH** del modello Unico personale e poi **non versati**;

## *Incertezze:*

- I tributi della società di persone (IVA, IRAP) dichiarati e non versati dalla medesima, nella misura in cui siano richiesti al socio come coobbligato solidale dovrebbero essere compresi trattandosi di omessi versamenti di imposte dichiarate, che vengono richiesti al socio persona fisica;

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Modalità di definizione:

- L'estinzione in forma agevolata dei carichi suddetti si determina per effetto del pagamento delle seguenti percentuali a titolo di **capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere sanzioni e interessi di mora:**
  - ❖ **16%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE fino ad Euro 8.500;**
  - ❖ **20%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da Euro 8.500,01 ad Euro 12.500;**
  - ❖ **35%** delle somme dovute a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione a ruolo con **ISEE da Euro 12.500,01 ad Euro 20.000;**



# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Modalità di definizione (segue):

- ▶ i debitori (persone fisiche) per cui è stata aperta LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL'ART. 14-TER L. N. 3/2012 potranno pagare, a titolo di capitale e interessi di ritardata iscrizione, il 10% di quanto dovuto (a prescindere dai valori ISEE).
- ▶ a tali importi - **al netto dello stralcio** - sono da aggiungere, le somme maturate a favore dell'Agente della Riscossione a titolo di **aggio e spese per procedure esecutive e diritti di notifica.**

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Presentazione della domanda e pagamento delle somme dovute

- ▶ chi intende aderire al "Saldo e stralcio" può farlo **entro il 30 aprile 2019** presentando domanda **a mezzo PEC** ovvero **direttamente presso gli Sportelli dell' Agenzia delle Entrate - Riscossione**;
- ▶ la domanda ha gli stessi effetti dell'istanza di rottamazione dei ruoli: tra l'altro, non possono essere proseguite le azioni esecutive, né adottate misure cautelari come fermi e ipoteche;
- ▶ il modello pubblicato il 7 gennaio u.s. sul sito internet dell' Agenzia delle Entrate – Riscossione è denominato "SA-ST" ed è riservato ai contribuenti:
  - ❖ persone fisiche che dimostrino di versare in gravi difficoltà economiche (ISEE del nucleo familiare non superiore ad Euro 20.000);
  - ❖ per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione (art. 14-ter della L. n. 3/2012);

# Definizione dei ruoli da omesso versamento: il c.d. 'Saldo e Stralcio'

## Presentazione della domanda e pagamento delle somme dovute

- nel modello il contribuente dovrà:
  - ❖ Indicare le cartelle o gli avvisi per i quali intenda avvalersi del "saldo e stralcio";
  - ❖ attestare di trovarsi in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica e, a tal fine, dovrà riportare i riferimenti della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata ai fini ISEE e segnalare qual è l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare;
  - ❖ alternativamente, in caso di procedura di liquidazione, **allegare la copia conforme del relativo decreto di apertura**;
  - ❖ dichiarare se intende pagare l'importo dovuto per la definizione agevolata in **unica soluzione** entro il **30 novembre 2019** o in massimo **cinque rate** (il contribuente di optare per un numero di rate diverso da 2 a 4) di importo variabile:
    - **35%** entro il **30 novembre 2019**;
    - **20%** entro il **31 marzo 2020**;
    - **15%** entro il **31 luglio 2020**;
    - **15%** entro il **31 marzo 2021**;
    - **15%** entro il **31 luglio 2021**
  - ❖ in caso di pagamento rateale è prevista l'applicazione dell'interesse in misura pari al **2%** annuo a decorrere dal 1° dicembre 2019;